



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 del 29/10/2019

OGGETTO:	REGOLAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ART. 7-9-15-22, TABELLA E E NUOVA TABELLA F.
-----------------	---

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
2 CC 19	10/10.04	8/19			

L'anno **2019**, addì **ventinove**, del mese di **Ottobre**, alle ore **19:50**, in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

		Presenza			Presenza
1	SALVAI LUCA	ASS.	14	TAVELLA ANDREA PAOLO	PRES.
2	FAGHERAZZI AMABILE	ASS.G.	15	LUPASCU MARIUS DANIEL	ASS.G.
3	CANALE GIANCARLO	PRES.	16	POLLIOTTO DANIELE	PRES.
4	MAULUCCI SALVATORE	PRES.	17	MURRA GIAN MARIO	PRES.
5	BARRAL LUCA	PRES.	18	ALA FABRIZIO	PRES.
6	CARIGNANO LUIGI	PRES.	19	MUSLEH RAMI	PRES.
7	PITTAU GIORGIO	PRES.	20	BERTI GIUSEPPINO	PRES.
8	SOLIMANDO FRANCESCA	PRES.	21	BARBERO LUCA	PRES.
9	LENTA MONICA	PRES.	22	MARTINA MAURO	PRES.
10	TECCO GRAZIANO	PRES.	23	MARTIGNONI ALDO	PRES.
11	GIGLI ASSUNTA	PRES.	24	REVEL AIDA	PRES.
12	BAUDRACCO ROBERTO	ASS.G.	25	MANDUCA PIETRO	PRES.
13	INGHES MARCO	PRES.			

Totale Presenti: 21 Totale Assenti: 4

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Luigi CARIGNANO**.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Annamaria LORENZINO**.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BACHSTADT-MALAN CAMUSSO CHRISTIAN, CLAPIER ANTONELLA, LAURENTI MARTINO, COSTARELLI FRANCESCA, PROIETTI GIULIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO:	REGOLAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ART. 7-9-15-22, TABELLA E E NUOVA TABELLA F.
-----------------	---

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, dopo aver comunicato che su questa proposta di deliberazione sono stati presentati due emendamenti da parte del consigliere sig. Luca BARBERO (Allegato 1), cede la parola all'assessora sig.ra Giulia PROIETTI per l'illustrazione della proposta e al consigliere sig. Luca BARBERO per l'illustrazione degli emendamenti.

Durante l'intervento dell'assessora sig.ra Giulia PROIETTI entra in aula il sindaco sig. Luca SALVAI: i presenti sono 22.

Successivamente il presidente cede la parola al consigliere sig. Fabrizio ALA per la dichiarazione di voti sugli emendamenti.

Indi il presidente mette in votazione gli emendamenti presentati dal consigliere sig. Luca BARBERO (Allegato 1).

Emendamento n. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del settore Urbanistica-SUAP, Ing. Antonio MORRONE, in ordine alla regolarità tecnica (Allegato 1).

Con 20 voti favorevoli e 1 voto contrario della consigliera sig.ra Aida REVEL, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione del consigliere sig. Mauro MARTINA,

D E L I B E R A

Di approvare il suddetto emendamento.

Emendamento n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del settore Urbanistica-SUAP, Ing. Antonio MORRONE, in ordine alla regolarità tecnica (Allegato 1).

Con 20 voti favorevoli e 1 voto contrario della consigliera sig.ra Aida REVEL, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione del consigliere sig. Mauro MARTINA,

D E L I B E R A

Di approvare il suddetto emendamento.

Indi il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Mauro MARTINA, Luca BARBERO e Gian Mario MURRA per le dichiarazioni di voto.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 62, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione così com'è stata emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 2 del 27/02/2019 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il nuovo regolamento per il contributo di costruzione e le nuove tariffe aggiornate, adeguandolo alle ultime modifiche normative tenendo conto delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente; ha introdotto altresì l'onere aggiuntivo per le autorizzazioni commerciali, gli oneri indotti, così come previsti nell'art. 51, punto 3, della L.R. 56/77 e il contributo straordinario previsto dalla D.G.R. n°22-2974 del 29.02.2016 per il maggior valore generato da interventi su aree o immobili dovuti a variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso;
- il nuovo regolamento oneri è divenuto efficace ad aprile dell'anno in corso;

Preso atto che seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento oneri sono stati segnalati alcuni punti da modificare e integrare. Indicando in **grassetto** le parti aggiunte e in ~~barrato~~ quelle eliminate, si evidenzia in particolare:

- all'art. 7 occorre precisare ulteriormente l'applicabilità del contributo di costruzione quando il fabbricato accessorio è collegato all'edificio principale, in quanto l'onerosità non dipende dalla modalità costruttiva ma dalla tipologia edilizia. Si propone pertanto di eliminare dall'articolo le parole “non direttamente collegati al fabbricato principale” e “se concorrono al conteggio della cubatura dovranno essere applicati gli oneri residenziali pieni” aggiungendo “anche qualora non costituiscano S.L.P.”. Tutto questo perché i fabbricati accessori normalmente non costituiscono S.L.P. o cubatura. Inoltre, sempre per una più chiara lettura, si ritiene corretto indicare ciò che può essere escluso inserendo: “Non vengono calcolati ai fini del pagamento oneri i locali tecnici, gli spazi e i sistemi distributivi che consentono l'accesso ai vari locali”. Pertanto, l'art. 7 assumerà la seguente forma definitiva:

Articolo 7 – Edifici accessori: Garages, magazzini depositi e fabbricati accessori alla residenza.

*Per gli edifici accessori alla residenza (garages magazzini e depositi), ~~non direttamente collegati al fabbricato principale, come i locali ad uso deposito,~~ verrà applicato il contributo di costruzione specifico per la tipologia di destinazione di cui sono accessori **anche qualora non costituiscano S.L.P.***

*Le superfici riservate ai garages interrati che soddisfano lo standard dei parcheggi privati (Legge Tognoli n. 122/89) nella misura di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione, sono esentate dal pagamento del contributo di costruzione, mentre per quelli realizzati in eccedenza rispetto allo standard viene applicato l'onere specifico per i locali di cui sono accessori; ~~se concorrono al conteggio della cubatura dovranno essere applicati gli oneri residenziali pieni.~~ **Non vengono calcolati ai fini del pagamento oneri i locali tecnici, gli spazi e i sistemi distributivi che consentono l'accesso ai vari locali.***

- all'art 9 occorre precisare alcune possibili riduzioni del contributo di costruzione in relazione alla Legge regionale 16/2018. Pertanto, l'art. 9 assumerà la seguente forma definitiva:

Articolo 9 – Agevolazioni sul contributo di costruzione ai sensi degli art. 16 comma 10 e art. 17 comma 4bis del D.P.R. 380/2001.

Si prende atto che al fine di agevolare gli interventi di:

- *Recupero del patrimonio edilizio esistente e ristrutturazione, per il quale è già previsto dalle normative regionali una riduzione sul contributo riferito al costo di costruzione pari ad 1/3 del valore derivante dal computo metrico estimativo;*
- *densificazione edilizia inerente il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, solo nei casi **non** interessati da varianti urbanistiche (art. 17 e 17 bis L.R. 56/77) e deroghe; il contributo di costruzione, **anche per gli interventi su sedimi già urbanizzati mediante la sostituzione edilizia e la riqualificazione urbanistica ed edilizia senza riduzione di volume utile ai fini del calcolo della S.L.P.**, calcolato con le metodologie di cui agli articoli precedenti, è ridotto del 20%, compresi gli ~~mentre il contributo straordinario, oneri indotti e oneri aggiuntivi saranno valutati a seconda del caso.~~*

- all'art 15 relativamente ai fabbricati accessori gravati da vincolo agricolo, di cui viene chiesta la cancellazione, il conteggio degli oneri in caso di cambio di destinazione d'uso verso fabbricati accessori alla residenza, porta a valori molto alti in quanto i fabbricati accessori all'agricoltura (fabbricati con destinazione produttiva agricola realizzati tramite verifica della superficie coperta, per cui il cambio di destinazione d'uso avviene utilizzando il parametro della S.L.P.), la trasformazione porta a locali accessori alla residenza con applicazione dell'onere pieno sul volume e non sulla SLP. Per eliminare questa discrasia si propone di inserire: "Il contributo verrà conteggiato applicando la tariffa di destinazione finale ai mq di S.L.P. in modifica, anche quando i fabbricati accessori non costituiscano S.L.P.; qualora la destinazione finale sia accessoria alla residenza, per il conteggio degli oneri verrà utilizzata la S.L.P e non il volume." Pertanto, l'art. 15 assumerà la seguente forma definitiva:

Articolo 15 – Fabbricati rurali.

Per interventi con destinazione agricola da realizzarsi ai sensi dell'art. 25 della L.R 56/77 è prevista la gratuità del contributo di costruzione.

Gli interventi per i quali non è prevista la gratuità di cui all'art. 17 c. 3 lettera a) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. sono:

a) gli interventi a destinazione agricola, realizzati nella zona agricola, ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, per i quali è disposta dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28.11.2005 n°107-1659 di approvazione della "Guida all'accertamento del possesso di requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle norme riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria" è prevista espressamente il pagamento del contributo di costruzione;

b) gli interventi a destinazione agricola, ancorché realizzati nella zona agricola ma abusivamente, in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n° 380 del 2001; in tali casi, infatti, la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;

c) gli interventi a destinazione agricola, ancorché limitatamente ai casi, infrequenti ma possibili, ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla classificazione di tipo agricolo, quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola.

Per gli edifici concessi successivamente al 28/1/1977, Legge n. 10, per i quali, tra l'altro, l'art. 25 della L.R. n° 56/77, prevedeva l'obbligo dell'atto di vincolo al mantenimento della destinazione d'uso agricola, è previsto il versamento del contributo di costruzione in caso di svincolo agricolo, nella misura piena dovuta per gli edifici residenziali, ancorché tale contributo all'atto della prima costruzione non era stato corrisposto dall'imprenditore agricolo, in quanto non dovuto ai sensi dell'art. 9 della legge n° 10/77.

Gli edifici licenziati/edificati prima del 28/1/1977 e i rispettivi fabbricati pertinenziali/accessori (data di introduzione, con la legge n°10, dell'obbligo di corresponsione del contributo di costruzione): qualora un soggetto non agricoltore subentra ad un imprenditore agricolo nell'utilizzo di un edificio residenziale, trasformandolo da residenza rurale a residenza civile, non si configura un vero e proprio mutamento di destinazione d'uso, poiché, al di là dei requisiti soggettivi del beneficiario, la destinazione abitativa permane. In tale circostanza, il contributo di costruzione non è dovuto.

*Per gli altri fabbricati **pertinenziali/accessori successivi al 28/1/1977** : è sempre dovuto il contributo di costruzione per il mutamento della destinazione di tutti i fabbricati non destinati a residenza rurale (es. ex fienili, stalle, sgomberi, depositi, ecc.). **Il contributo verrà conteggiato applicando la tariffa di destinazione finale ai mq di S.L.P. in modifica, anche quando i fabbricati accessori non costituiscano S.L.P.; qualora la destinazione finale sia accessoria alla residenza, per il conteggio degli oneri verrà utilizzata la S.L.P e non il volume.***

Per contributo di costruzione si intendono sia gli oneri di urbanizzazione che il costo di costruzione, quest'ultimo da valutare mediante calcolo parametrico (modello prospetto art.11 D.M. n°801 del 10.05.1977).

- all'art 22 si osserva che l'onere indotto per il ricettivo e il produttivo è stato inserito nella residenza; il conteggio al mc utilizzando il parametro del volume per produttivo e ricettivo non è correlato a quanto previsto dall'art. 5 "Determinazione dell'importo e modalità di calcolo" che prevede il conteggio utilizzando il parametro della superficie (S.L.P.). L'utilizzo del volume porta a dei valori molto alti in relazione ai fabbricati artigianali che di solito presentano un'altezza rilevante. Pertanto, l'art. 22 assumerà la seguente forma definitiva:

Articolo 22 – Oneri indotti.

Il rilascio di autorizzazioni edilizie o permessi di costruire per interventi di trasformazione urbanistica-edilizia, oltre al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al contributo commisurato al costo di costruzione, sono subordinati al versamento degli oneri indotti, ai sensi dell'art. 51 punto 3 della L.R. 56/77 così determinati:

- *Zone A, B e C di PRGC:*

nuove costruzioni e ampliamenti (residenza ,~~ricettivo, produttivo~~) 8,00€/ mc

*nuove costruzioni e ampliamenti (commerciale **ricettivo, produttivo** e terziario) 20,00€/ mq*

- *Altre Zone di PRGC:*

nuove costruzioni e ampliamenti (residenza ,~~ricettivo, produttivo~~) 20,00€/ mc

*nuove costruzioni e ampliamenti (commerciale **ricettivo, produttivo** e terziario) 25,00€/ mq*

Qualora l'intervento sia un intervento gratuito ai sensi di legge, non dovranno neanche essere corrisposti gli oneri indotti.

- per le Tabelle E ed F allegate al presente atto, si specifica che occorre differenziare l'onere commerciale da quello direttivo. Si propone pertanto l'inserimento di una tariffa specifica per il direzionale separandola da quella commerciale, al fine di favorire l'inserimento sul territorio di attività lavorative finalizzate alla direzione, organizzazione e gestione di enti ed uffici, nonché alla fornitura di servizi intellettuali o comunque libero professionali, sedi di banche, assicurazioni o simili. Tali attività sono differenti dalle attività svolte dalle imprese fornitrici di servizi commerciali.

Dato atto che la presente bozza di deliberazione è stata sottoposta alla IV Commissione Consiliare nella seduta del 21/10/2019;

Visto il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista la L.R. 16/2018;

Vista la legge 164/2014;

Visto il D.LGS. 42/04 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal dirigente del Settore Urbanistica – SUAP, ing. Antonio MORRONE, in ordine alla sola regolarità tecnica.

Dato atto che, nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6 *bis* della legge n. 241/1990;

Con 19 voti favorevoli e 2 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Mauro MARTINA e Aida REVEL espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione del consigliere sig. Pietro MANDUCA,

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche e integrazioni dell'art. 7 del vigente "Regolamento contributo di costruzione" approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2019, di seguito riportate:

“Articolo 7 – Edifici accessori: Garages, magazzini depositi e fabbricati accessori alla residenza.

*Per gli edifici accessori alla residenza (garages, magazzini e depositi), verrà applicato il contributo di costruzione specifico per la tipologia di destinazione di cui sono accessori. **Per questi edifici il volume sulla base del quale si calcolerà il contributo di costruzione sarà determinato moltiplicando la superficie utile comprensiva dei muri ed esclusi gli sporti fino ad un mt per l'altezza lorda, come individuato al precedente art. 6.***

*Le superfici riservate ai garages che soddisfano lo standard dei parcheggi privati (Legge Tognoli n. 122/89) nella misura di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione, sono esentate dal pagamento del contributo di costruzione, mentre quelli realizzati in eccedenza rispetto allo standard viene applicato l'onere specifico per i locali di cui sono accessori;” **Non vengono calcolati ai fini del pagamento degli oneri i locali tecnici e gli spazi e i sistemi distributivi che consentono l'accesso ai sopra richiamati locali.***

3. di approvare le modifiche e integrazioni dell'art. 9 del vigente "Regolamento contributo di costruzione" approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2019, di seguito riportate:

“Articolo 9 – Agevolazioni sul contributo di costruzione ai sensi degli art. 16 comma 10 e art. 17 comma 4bis del D.P.R. 380/2001.

Si prende atto che al fine di agevolare gli interventi di:

Recupero del patrimonio edilizio esistente e ristrutturazione, per il quale è già previsto dalle normative regionali una riduzione sul contributo riferito al costo di costruzione pari ad 1/3 del valore derivante dal computo metrico estimativo;
*densificazione edilizia inerente il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, solo nei casi **non** interessati da varianti urbanistiche (art. 17 e 17 bis L.R. 56/77) e deroghe; il contributo di costruzione, **anche per gli interventi su sedimenti già urbanizzati mediante la sostituzione edilizia e la riqualificazione urbanistica ed edilizia**, calcolato con le metodologie di cui agli articoli precedenti, è ridotto del 20%, compresi gli ~~mentre il contributo straordinario, oneri indotti e oneri aggiuntivi~~ saranno valutati a seconda del caso.”*

4. di approvare le modifiche e integrazioni dell'art. 15 del vigente "Regolamento contributo di costruzione" approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2019, di seguito riportate:

"Articolo 15 – Fabbricati rurali.

Per interventi con destinazione agricola da realizzarsi ai sensi dell'art. 25 della LR 56/77 è prevista la gratuità del contributo di costruzione. Gli interventi per i quali non è prevista la gratuità di cui all'art. 17 c. 3 lettera a) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. sono:

a) gli interventi a destinazione agricola, realizzati nella zona agricola, ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, per i quali i disposti della Deliberazione della Giunta Regionale 28.11.2005 n°107-1659 di approvazione della "Guida all'accertamento del possesso di requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle norme riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria" è prevista espressamente il pagamento del contributo di costruzione;

b) gli interventi a destinazione agricola, ancorché realizzati nella zona agricola ma abusivamente, in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n° 380 del 2001; in tali casi, infatti, la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;

c) gli interventi a destinazione agricola, ancorché limitatamente ai casi, infrequenti ma possibili, ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla classificazione di tipo agricolo, quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola.

Per gli edifici concessi successivamente al 28/1/1977, Legge n. 10, per i quali, tra l'altro, l'art. 25 della L.R. n° 56/77, prevedeva l'obbligo dell'atto di vincolo al mantenimento della destinazione d'uso agricola, è previsto il versamento del contributo di costruzione in caso di svincolo agricolo, nella misura piena dovuta per gli edifici residenziali, ancorché tale contributo all'atto della prima costruzione non era stato corrisposto dall'imprenditore agricolo, in quanto non dovuto ai sensi dell'art. 9 della legge n° 10/77.

Gli edifici licenziati/edificati prima del 28/1/1977 e i rispettivi fabbricati pertinenziali/accessori (data di introduzione, con la legge n°10, dell'obbligo di corresponsione del contributo di costruzione): qualora un soggetto non agricoltore subentra ad un imprenditore agricolo nell'utilizzo di un edificio residenziale, trasformandolo da residenza rurale a residenza civile, non si configura un vero e proprio mutamento di destinazione d'uso, poiché, al di là dei requisiti soggettivi del beneficiario, la destinazione abitativa permane. In tale circostanza, il contributo di costruzione non è dovuto.

*Per gli altri fabbricati **pertinenziali/accessori successivi al 28/1/1977**: è sempre dovuto il contributo di costruzione per il mutamento della destinazione di tutti i fabbricati non destinati a residenza rurale (es. ex fienili, stalle, sgomberi, depositi, ecc.). **Il contributo verrà conteggiato applicando la tariffa di destinazione finale ai mq di S.L.P. in modifica, anche quando i fabbricati accessori non costituiscano S.L.P.; qualora la destinazione finale sia accessoria alla residenza, per il conteggio degli oneri verrà utilizzata la S.L.P e non il volume.***

Per contributo di costruzione si intendono sia gli oneri di urbanizzazione che il costo di costruzione, quest'ultimo da valutare mediante calcolo parametrico (modello prospetto art.11 D.M. n°801 del 10.05.1977)."

5. di approvare le modifiche e integrazioni dell'art. 22 del vigente "Regolamento contributo di costruzione" approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2019, di seguito riportate:

"Articolo 22 – Oneri indotti.

Il rilascio di autorizzazioni edilizie o permessi di costruire per interventi di trasformazione urbanistica-edilizia, oltre al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al contributo commisurato al costo di costruzione, sono subordinati al versamento degli oneri indotti, ai sensi dell'art. 51 punto 3 della L.R. 56/77 così determinati:

- *Zone A, B e C di PRGC:*

nuove costruzioni e ampliamenti (residenza ,~~ricettivo, produttivo~~) 8,00€/ mc

*nuove costruzioni e ampliamenti (commerciale **ricettivo, produttivo** e terziario) 20,00€/ mq*

- *Altre Zone di PRGC:*

nuove costruzioni e ampliamenti (residenza ,~~ricettivo, produttivo~~) 20,00€/ mc

*nuove costruzioni e ampliamenti (commerciale **ricettivo, produttivo** e terziario) 25,00€/ mq*

Qualora l'intervento sia un intervento gratuito ai sensi di legge, non dovranno neanche essere corrisposti gli oneri indotti.”

6. Di approvare la nuova tabella F relativa agli edifici direzionali/pubblici servizi/locali spettacolo e le modifiche alla tabella E riguardanti i fabbricati con destinazione commerciale, in sostituzione della precedente e unica tabella E allegata al “Regolamento contributo di costruzione” approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2019:
 - ALLEGATO E) - attività commerciali
 - ALLEGATO F) - direzionali – pubblici servizi e locali di spettacolo
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dello Statuto comunale, le modifiche ed integrazioni sopra riportate al regolamento entreranno in vigore il giorno successivo al computo del termine della seconda pubblicazione all’Albo pretorio online;
8. Di dare mandato al Settore Urbanistica di predisporre e pubblicare sul sito del Comune di Pinerolo il testo coordinato del “Regolamento Contributo di Costruzione” comprendente le presenti modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Luigi CARIIGNANO

(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annamaria LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente)